



**ASL Bari**

PugliaSalute

AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI BARI

---

## Regolamento

# **“REGOLAMENTO MODALITA’ SOSTITUTIVA MENSA AZIENDALE – DIRIGENTI AREA SANITA’”**

Adottato con Delibera del Direttore Generale n. 2077 del 04/11/2022



ASL Bari

PugliaSalute

**REGOLAMENTO MODALITÀ SOSTITUTIVA MENSA AZIENDALE**

**DIRIGENTI AREA SANITÀ CCNL 19/12/2019**

**ART.1**

**PRINCIPI GENERALI**

Il presente Regolamento, in attesa della materiale situazione del Servizio mensa, disciplina le modalità del servizio mediante erogazione di buoni pasto sostitutivi, secondo quanto previsto dai Contratti Collettivi di Lavoro vigenti, in special modo art.24 CCNL integrativo 10/2/2004 modificato dall'art. 18 CCNL integrativo 6/5/2010 ex Area IV e Area III.

**ART.2**

**SOGGETTI BENEFICIARI DEL DIRITTO ALLA MENSA**

I soggetti aventi diritto sono:

- a) Il dirigente a tempo indeterminato e determinato;
- b) Il dirigente in comando all'Azienda, proveniente da altre Amministrazioni.

**ART.3**

**REQUISITI DEL DIRITTO**

Il dirigente ha diritto alla modalità sostitutiva alla mensa o al buono pasto sostitutivo nei giorni di effettiva presenza:

- a) Per il personale non turnista (Dirigenti che prestano servizio presso le Strutture Territoriali e cioè DD.SS.SS., Dipartimenti Territoriali (Salute Mentale, Prevenzione, Dipendenze Patologiche), Unità operative di staff della Direzione Strategica Aziendale (ovvero delle strutture non ospedaliere), ovvero il Dirigente che lavora su settimana corta di 38 ore con rientro pomeridiano, limitatamente ai giorni in cui effettua un orario di servizio di minimo otto ore e trenta (comprensivo di pausa di 30 minuti), purché sia presente nella fascia di pausa pranzo dalle 13.30 alle 15.30;
- b) il personale turnista (Dirigenti che prestano servizio presso le Strutture ospedaliere, e cioè Presidi Territoriali e SET 118, ovvero il Dirigente che lavora su settimana lunga di 38 ore), purché sia presente nella fascia di pausa pranzo dalle 13.30 alle 15.30.

Non hanno diritto al buono pasto, i dirigenti assenti a qualsiasi titolo dal servizio.

Non avrà alcun rilievo che l'attività sia resa nei giorni feriali o festivi.

**ART.4**

**LIMITAZIONI PER I BENEFICIARI**

Il dirigente avente diritto di cui all'art. 3 del presente Regolamento può usufruire di norma del buono pasto sostitutivo del servizio mensa aziendale, nei limiti massimi di n. 12 volte al mese.

Per coloro che effettuino, durante il mese, meno presenze, si corrisponderà il buono pasto sostitutivo in ragione delle giornate lavorative effettivamente prestate purché rientranti in una delle condizioni di cui all'art.3.

ART. 5

*VALORE ECONOMICO DEL BUONO PASTO SOSTITUTIVO*

Il valore del buono pasto sostitutivo è fissato in € 5.29, pari al valore nominale spendibile con la compartecipazione da parte del dirigente nella misura di un quinto del costo unitario del pasto (art 24 CCNL 10/0/2004 e s.m.i. comma 4), ferma restando l'eventuale variazione del valore del buono pasto.

ART. 6

*MODALITA' DI ADOZIONE E DECORRENZA*

Il presente regolamento è adottato con Deliberazione del Direttore Generale ed entrerà in vigore il 01/01/2022, dopo l'acquisizione del parere sulla contrattazione decentrata integrativa ex art. 40 e ss d.lgs. 165/2001 da parte del Collegio sindacale.

ART. 7

*MESSA A REGIME*

I buoni pasto saranno erogati, a consuntivo, di norma con cadenza trimestrale, caricati virtualmente su una card elettronica che sarà resa disponibile al dirigente da ciascuna cassa economica di riferimento. In sede di prima applicazione i buoni pasto saranno erogati nel mese di ottobre 2022 con i dovuti conguagli.

Il presente regolamento – di prima applicazione - potrà essere oggetto di aggiornamenti e rettifiche a seguito di intervenuti adeguamenti normativi, contrattuali e accordi integrativi aziendali a partire dal 2023.

ART. 8

*NORMA DI RINVIO*

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si rinvia alle norme di legge e di contrattazione collettiva vigenti in materia.